

Comune di Civezzano Provincia di Trento

Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 dd. 25.03.2009 e successivamente modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 dd. 13.05.2014

TITOLO I PRINCIPI GENERALI	5
ARTICOLO 1 OGGETTO E NORMATIVA APPLICABILE	5
ARTICOLO 2 PRINCIPI GENERALI APPLICABILI AI CONTRATTI	5
ARTICOLO 3 PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELL'ATTIVITÀ NEGOZIALE.....	5
ARTICOLO 4 COMPETENZE	6
ARTICOLO 5 ATTI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE.....	6
ARTICOLO 6 COMPETENZE DEL SEGRETARIO COMUNALE E DEGLI ALTRI FUNZIONARI	6
ARTICOLO 7 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	7
TITOLO II SCELTA DEL CONTRAENTE.....	7
ARTICOLO 8 MODALITÀ DI SCELTA	7
ARTICOLO 9 NORME PARTICOLARI RELATIVE ALLA TRATTATIVA PRIVATA/ PROCEDURA NEGOZIATA	7
ARTICOLO 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	8
ARTICOLO 11 BANDI DI GARA	8
Articolo 12 Istanze di partecipazione e selezione	8
Articolo 12 bis - Scelta discrezionale delle ditte per l'esecuzione dei lavori pubblici.....	8
ARTICOLO 13 PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA.....	9
ARTICOLO 14 COMMISSIONE PER LE AGGIUDICAZIONI	9
ARTICOLO 15 COMMISSIONE NELLA GARA UFFICIOSA	9
ARTICOLO 16 ACQUISIZIONE E PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	9
ARTICOLO 17 VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE	10
ARTICOLO 18 NORME DI GARANZIA NELLE GARE E LORO INTERPRETAZIONE	10
TITOLO III STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI	11
ARTICOLO 19 FORME DEI CONTRATTI.....	11
ARTICOLO 20 CAUZIONI	11
Articolo 21 Adempimenti successivi alla stipulazione.....	12
ARTICOLO 22 PAGAMENTI DEL CORRISPETTIVO E ACCONTI.....	12
ARTICOLO 23 TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI	12

TITOLO IV L' APPALTO DI OPERE E LAVORI PUBBLICI	13
ARTICOLO 24 APPALTO DI OPERE E LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA	13
ARTICOLO 25 APPALTO DI OPERE E LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO SOPRA LA SOGLIA COMUNITARIA	13
TITOLO V CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI	13
ARTICOLO 26 CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI	13
TITOLO VI I CONTRATTI IN ECONOMIA.....	13
CAPO I I contratti in economia per le spese di funzionamento	13
ARTICOLO 27 INDIVIDUAZIONE DELLE SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	13
ARTICOLO 28 MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LIMITI	14
CAPO II L'ECONOMIA NELL'ESECUZIONE DI OPERE E LAVORI PUBBLICI	15
Articolo 29 Ambito di applicazione.....	15
ARTICOLO 30 FATTISPECIE PARTICOLARI.....	15
ARTICOLO 31 MODALITÀ PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI.....	15
ARTICOLO 32 DIRETTA AMMINISTRAZIONE	16
ARTICOLO 33 ATTO DI COTTIMO	16
ARTICOLO 34 VARIANTI IN OPERE O LAVORI AFFIDATI CON ATTO DI COTTIMO	16
ARTICOLO 35 COTTIMO FIDUCIARIO DERIVATO	16
ARTICOLO 36 ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA.....	17
ARTICOLO 37 SCELTA DEL CONTRAENTE	17
ARTICOLO 38 GARA UFFICIOSA	17
ARTICOLO 36 DEFINIZIONE DEL CONTRATTO.....	18
ARTICOLO 37 APPALTI DI FORNITURE E APPALTI DI SERVIZI.....	18
ARTICOLO 39 NORME RELATIVE ALLE PROCEDURE RISTRETTE.	18
ARTICOLO 40 CONFRONTO CONCORRENZIALE.....	19
TITOLO VIII I PUBBLICI SERVIZI	19
ARTICOLO 42 DEFINIZIONE	19
TITOLO IX I CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE.....	20
ARTICOLO 43 INCARICHI PROFESSIONALI	20

ARTICOLO 44 CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI	20
ARTICOLO 45 SOVRAPPONIBILITÀ DEGLI INCARICHI E DEROGHE.	21
TITOLO X CONTRATTI RELATIVI AL PATRIMONIO	21
ARTICOLO 46 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	21
ARTICOLO 47 CESSIONE IN GODIMENTO DI BENI IMMOBILI	22
ARTICOLO 48 CESSIONE IN GODIMENTO DI BENI NON PIÙ UTILIZZATI ED ALIENAZIONE DI BENI INSERVIBILI.....	22
ARTICOLO 49 ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	22
TITOLO XI Disposizioni finali	23
Articolo 50 Norme transitorie e di rinvio, entrata in vigore e pubblicità.....	23

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 OGGETTO E NORMATIVA APPLICABILE

1. Il presente regolamento stabilisce le norme concernenti la disciplina dei contratti che il Comune stipula per il perseguimento dei propri fini istituzionali, dettando alcuni criteri procedurali integrativi della normativa vigente relativi a criteri procedurali per indirizzare la scelta dei contraenti nel modo più efficace, chiaro e trasparente.
2. Le norme del presente regolamento sono disapplicate nel caso di sopravvenienza di disposizioni di legge che siano con esse incompatibili e che per loro forza si impongano direttamente al Comune.

ARTICOLO 2 PRINCIPI GENERALI APPLICABILI AI CONTRATTI

1. I contratti devono avere termini e durata certi e non possono contenere clausole di tacita proroga o rinnovazione. E' peraltro ammesso prorogare o rinnovare contratti in scadenza nel rispetto delle norme che consentono la trattativa privata, previa assunzione di specifica delibera a contrattare e stipula di un nuovo contratto.
2. I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili, salva l'applicazione delle speciali norme in materia di prezzo chiuso.
3. I contratti ad esecuzione continuata, che non possono eccedere i nove anni salvo diversa motivata determinazione, possono contenere una clausola di revisione periodica del prezzo, da effettuarsi a seguito di istruttoria del responsabile dell'ufficio interessato sulla base delle disposizioni di legge o regolamentari vigenti.
4. I contratti debbono di possono contenere clausole che prevedano il pagamento a carico del terzo obbligato di una somma a titolo di penale per ogni giorno di ritardo nell'effettuazione della prestazione, secondo quanto indicato nell'Articolo 26.
5. Nel caso in cui siano stati stipulati contratti ad esecuzione continuata o periodica, le variazioni nelle prestazioni dedotte in contratto vincolano le parti entro il limite del quinto del valore originario. Ove le variazioni superino detto limite, le parti possono recedere dal contratto restando obbligate per le sole prestazioni a cui sono tenute alla data del recesso.
6. L'accertamento della capacità dello stipulante ad impegnare legalmente la ditta o società, come pure il riconoscimento della facoltà delle persone che nei contratti vengono designate a riscuotere incombe al funzionario rogante, nei contratti in forma pubblica amministrativa, ed al funzionario che stipula e riceve l'impegno contrattuale, nei contratti in forma privata.
7. Nessuna prestazione può essere artificiosamente suddivisa in più contratti al fine di eludere l'applicazione delle norme di legge e del presente regolamento.

ARTICOLO 3 PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELL'ATTIVITÀ NEGOZIALE

1. Gli interventi relativi alle opere pubbliche e gli investimenti sono realizzati in conformità a quanto previsto nel programma generale delle opere pubbliche o in altri strumenti di programmazione previsti per legge.
2. Per le opere che l'Amministrazione comunale intende eseguire con il sistema dell'economia, ai sensi del comma 3, anche se non espressamente individuate nel programma generale delle opere pubbliche, è sufficiente che la delibera della Giunta che approva il progetto o la perizia faccia riferimento al capitolo di spesa che individua genericamente il tipo di intervento.
3. Il sistema dell'economia si applica:
 - nei servizi pubblici in gestione diretta secondo la disciplina dei rispettivi regolamenti, ove esistano, salva l'applicabilità del presente regolamento per quanto in essi non previsto;
 - nell'esecuzione di opere e lavori pubblici ai sensi del seguente capo II;

- nel servizio di economato e nelle manutenzioni di beni in proprietà o in disponibilità del Comune e in genere per ogni spesa di ordinaria gestione che sia necessaria per il funzionamento delle strutture comunali. In particolare per l'acquisizione di beni, forniture e servizi oggetto di acquisizione ricorrente per il funzionamento delle strutture e dei servizi comunali, gli acquisti possono essere effettuati sulla base di programmi periodici di spesa.

ARTICOLO 4 COMPETENZE

1. Il presente regolamento, nei limiti di quanto previsto dalle norme statali e provinciali e dallo Statuto, detta disposizioni relative all'individuazione degli organi cui spettano le diverse competenze nell'ambito delle procedure negoziali.
2. Compete al Consiglio comunale, in quanto organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo, l'adozione degli atti di programmazione economico-finanziaria che rilevano quali presupposti per l'adozione successiva degli atti di amministrazione puntuale che costituiscono e realizzano l'attività contrattuale del Comune.
3. La Giunta comunale adotta le deliberazioni relative agli atti individuati al successivo Articolo 5.
4. Spettano al Segretario comunale ed ai responsabili dei servizi e degli uffici le attribuzioni in materia contrattuale previste dallo Statuto nonché le specifiche competenze indicate dall'Articolo 6 e le determinazioni connesse.

ARTICOLO 5 ATTI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE

1. Nelle materie disciplinate dal presente regolamento, sono adottati dalla Giunta, salvo che non sia diversamente disposto dalla Giunta o dal Consiglio secondo le vigenti disposizioni di legge e dello statuto comunale, i seguenti atti:
 - a) atti di indirizzo circa i comodati, le concessioni e la costituzione e la cessione di diritti reali che comportino spese che trovano imputazione su fondi di bilancio diversi dalla parte corrente, fatte comunque salve le specifiche competenze riservate ai funzionari comunali dal presente regolamento o dal regolamento di organizzazione;
 - b) l'approvazione in linea tecnica dei progetti di opere pubbliche e nei casi previsti dalla legge delle loro varianti;
 - c) l'approvazione dei progetti e delle perizie relative agli interventi da effettuare in economia, con la relativa autorizzazione;
 - d) i provvedimenti relativi alla definizione di controversie insorte in materia compresi gli accordi transattivi e gli accordi bonari ai sensi dell'Articolo art. 240 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m. e i.;
 - e) la risoluzione o rescissione dei contratti;
 - f) l'accettazione di eredità e donazioni di beni mobili e immobili, qualora previsti negli strumenti di programmazione dell'Ente;
 - g) altri atti previsti dal presente regolamento.

ARTICOLO 6 COMPETENZE DEL SEGRETARIO COMUNALE E DEGLI ALTRI FUNZIONARI

1. Nella materia disciplinata dal presente regolamento il Segretario comunale:
 - a) vigila sulla regolarità delle procedure relative all'appalto ed alla concessione di lavori pubblici, coordinando la propria attività con quella del responsabile del procedimento o assumendo, in via residuale, tale funzione o quella della figura assimilata ai sensi delle specifiche disposizioni in materia di lavori pubblici;
 - b) coordina i responsabili dei servizi e degli uffici negli adempimenti connessi alle procedure relative all'appalto di forniture o servizi ed alla concessione di servizi pubblici;
 - c) assume gli atti e svolge le altre funzioni indicate nel presente regolamento.

2 Nella materia disciplinata dal presente regolamento i responsabili dei Servizi e degli uffici nel limite delle rispettive competenze:

- a) svolgono l'iter procedurale per la scelta del contraente assumendo la qualifica di responsabile del procedimento per la fase di aggiudicazione del contratto;
- b) stipulano i contratti in rappresentanza dell'Amministrazione per i procedimenti di loro competenza
- c) nel caso in cui il responsabile del servizio sia il segretario comunale, ove questi svolga le funzioni di ufficiale rogante o intervenga ad autenticare le scritture private, il contratto è stipulato da altro funzionario in sua sostituzione secondo quanto previsto dallo statuto o dal regolamento di organizzazione;

3) Oltre che titolari delle specifiche competenze indicate nel presente regolamento, i responsabili dei Servizi e degli Uffici comunali possono assumere atti con rilevanza esterna e ordinare spese nei limiti e secondo le modalità stabilite nel regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici e nei relativi provvedimenti attuativi.

ARTICOLO 7 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE

1. La determinazione a contrattare deve indicare:

- a) l'oggetto del contratto, le ragioni di opportunità che giustificano la sua conclusione ed i mezzi finanziari per far fronte alla relativa spesa;
- b) gli elementi e le clausole contrattuali ritenute essenziali, che possono essere costituite anche dal riferimento al capitolato speciale o al foglio patti e prescrizioni, ove esistano, o alle condizioni contrattuali contenute dell'offerta della controparte;
- c) le modalità di scelta del contraente; ove si tratti di affidare lavori, servizi o forniture tramite successivo esperimento di gara, il sistema prescelto ed eventualmente le condizioni della gara;
- d) il soggetto incaricato della stipulazione del contratto e la forma del medesimo.

2. Per l'esecuzione di opere o lavori pubblici da eseguirsi in economia è richiesta la preventiva determina, o deliberazione della Giunta comunale che li autorizza, secondo le rispettive competenze di cui al successivo Articolo 38, mentre per le altre spese da effettuarsi in economia la Giunta adotta annualmente il piano esecutivo di gestione ed i relativi atti d'indirizzo per l'attuazione.

TITOLO II SCELTA DEL CONTRAENTE

ARTICOLO 8 MODALITÀ DI SCELTA

1. La scelta del contraente avviene tramite:

- a) procedure aperte, mediante pubblici incanti o asta pubblica;
- b) procedure ristrette, mediante licitazione o appalto concorso;
- c) procedura negoziata, detta anche trattativa privata, con o senza pubblicazione di preventivo bando di gara.

2. I predetti sistemi non si applicano ai contratti in economia di cui al successivo Titolo VI.

3. Per l'esecuzione di lavori pubblici si applicano le particolari norme previste dalla legislazione in materia.

ARTICOLO 9 NORME PARTICOLARI RELATIVE ALLA TRATTATIVA PRIVATA/ PROCEDURA NEGOZIATA

1. La determinazione a contrattare deve indicare espressamente le motivazioni e i presupposti che legittimano il ricorso alla trattativa privata.

2. Nei casi in cui è consentita la trattativa diretta, la determinazione a contrattare- salvo che sia consentito l'ordinativo diretto da parte dei funzionari nei casi indicati dal presente regolamento- individua il soggetto ritenuto idoneo e autorizza la stipula del contratto determinandone le condizioni.

3. I risultati del confronto concorrenziale, esperito per l'affidamento tramite trattativa privata, non sono soggetti ad approvazione.

ARTICOLO 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Nei bandi e negli inviti di gara per l'affidamento di lavori pubblici, servizi o forniture viene indicato il nominativo del funzionario designato quale responsabile del procedimento, il quale può avvalersi della collaborazione di altri funzionari secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

ARTICOLO 11 BANDI DI GARA

1. Il bando è l'atto fondamentale della procedura di gara e le sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano l'effettuazione della medesima.
2. Il bando è predisposto dal responsabile del procedimento.
3. Il bando è sottoscritto dal responsabile del procedimento.
4. La pubblicazione del bando di gara è effettuata nei termini e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti in materia di appalti di opere pubbliche nonché di fornitura di beni e servizi, tenute presenti le diverse modalità e i diversi termini stabiliti per le gare a rilevanza comunitaria. In virtù dell'interesse del Comune di attivare la più ampia partecipazione alle gare e, conseguentemente, alla pre-qualificazione, l'Amministrazione può decidere di pubblicare l'avviso di gara su uno o più quotidiani aventi diffusione locale e/o nazionale, ancorché tale forma di pubblicità, in relazione all'importo, abbia carattere facoltativo.

ARTICOLO 12 ISTANZE DI PARTECIPAZIONE E SELEZIONE

1. I requisiti necessari per la partecipazione sono di norma comprovati dalle ditte nella forma di dichiarazione successivamente verificabile, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
2. L'Ufficio Protocollo è responsabile, nel rispetto di quanto previsto nel comma 3, della ricezione delle domande, dell'annotazione del giorno e ora del ricevimento e dell'intangibilità dei plichi che vanno subito consegnati al segretario comunale il quale li consegnerà al responsabile del procedimento dopo la scadenza dei termini.
3. Durante l'espletamento delle procedure concorsuali è vietato, prima della definitiva scelta del contraente, comunicare a terzi o rendere in qualsiasi modo noto l'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che sono stati invitati o che hanno presentato offerta.
4. L'esame delle domande e la eventuale selezione dei concorrenti è effettuata, secondo le modalità e nei casi previsti dalle norme vigenti, da apposita commissione composta dal responsabile del procedimento e da due funzionari del servizio competente. Sulla base delle risultanze del verbale, sottoscritto dai soggetti predetti, il responsabile del procedimento assume la relativa motivata determinazione per la diramazione degli inviti a presentare offerta, che sono sottoscritti dal responsabile del procedimento.
5. Ai sensi della normativa vigente in tema di procedimento amministrativo il responsabile del procedimento comunica alle ditte escluse, entro 10 giorni, le motivazioni del mancato invito.
6. Ove necessiti provvedere, nei casi previsti dalla legge, ad integrare il numero dei concorrenti per raggiungere almeno il numero minimo richiesto dalle norme vigenti o dal presente regolamento, il relativo elenco è approvato con determinazione del responsabile del procedimento.

ART. 12-BIS SCELTA DISCREZIONALE DELLE DITTE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI

1. Ove l'Amministrazione debba discrezionalmente procedere alla scelta delle ditte da invitare per realizzare un'opera o un lavoro, l'invito è rivolto a ditte iscritte nell'elenco telematico di cui all'art. 54 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, secondo i criteri indicati nei commi successivi.

2. Per l'effettuazione delle spese in economia di cui al capo II ed entro i limiti di spesa di € 150.000, l'Amministrazione può rivolgersi alle ditte indipendentemente dalla loro iscrizione nell'elenco telematico.
3. La scelta delle ditte da invitare, effettuata dal responsabile del servizio competente per materia, secondo quanto previsto dal presente regolamento e dal PEG, avviene discrezionalmente ma in ottemperanza alle direttive ed ai criteri stabiliti dalla Giunta comunale.
4. La disciplina indicata nei commi precedenti si applica alla scelta del contraente che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare nei seguenti casi:
 - a) Nei confronti concorrenziali, gare ufficiose e nei sondaggi informali;
 - b) Nelle procedure negoziali non soggette alla pubblicazione preliminare del bando;
 - c) Quando trattasi di integrare gli inviti a partecipare a gare di appalto ai sensi dell'art. 12, comma 6;
 - d) Nei casi in cui i responsabili d'ufficio sono autorizzati ad interpellare e ad invitare direttamente una o più ditte per l'esecuzione di lavori, anche nell'ambito delle spese in economia di cui al capo II e ad effettuare i conseguenti ordinativi.

ARTICOLO 13 PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA.

1. La presidenza delle commissioni di gara spetta al Responsabile del Servizio competente;
2. Nel caso in cui la procedura richieda l'intervento dell'ufficiale rogante per autenticare il verbale, tale funzione è assunta dal segretario comunale.

ARTICOLO 14 COMMISSIONE PER LE AGGIUDICAZIONI

1. Nell'asta pubblica, nella licitazione e nelle analoghe procedure comunitarie in cui sia prescelto il criterio dell'aggiudicazione alla migliore offerta economica sul corrispettivo posto a base della gara, la commissione di gara è composta dal Presidente, secondo quanto previsto dall'Articolo 13, e da altri due membri, che fungono anche da testimoni.
2. I due membri della commissione sono designati dal Responsabile del Servizio competente.
3. I membri della commissione possono essere scelti tra i responsabili di Ufficio dell'Amministrazione comunale nonché tra esperti esterni dotati della necessaria professionalità e competenza tecnico - giuridica.
4. Nel caso in cui sia necessario, o ritenuto opportuno, nominare degli esperti esterni in seno alle commissioni di gara, provvede la Giunta comunale con specifica delibera, su proposta del responsabile del procedimento.
5. Per i membri esterni l'ente assume le spese per l'eventuale pranzo o cena di lavoro e rimborsa le spese di trasferta. Eventuali compensi richiesti dai commissari sono assimilati all'affidamento di un incarico esterno e regolati con la determinazione o deliberazione con cui l'incarico viene affidato.

ARTICOLO 15 COMMISSIONE NELLA GARA UFFICIOSA

1. Nelle gare ufficiose preordinate alla conclusione del contratto per trattativa privata o procedura negoziata, la commissione è formata da tre membri ed è presieduta dal Responsabile del servizio competente che ne chiama a far parte funzionari amministrativi o tecnici scelti tra i responsabili d'ufficio con adeguata competenza in materia ed il segretario comunale, che verbalizza.
2. La commissione opera con libertà di forme, purchè sia in ogni caso assicurata la pubblicità e la trasparenza delle operazioni nonché la parità di trattamento tra i concorrenti.
3. Il presente articolo si applica anche alle gare ufficiose previste per i lavori e le forniture di cui ai successivi Titoli VI e VII.

ARTICOLO 16 ACQUISIZIONE E PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

1. Nei casi in cui sia consentita la trattativa diretta le offerte possono essere acquisite direttamente dagli uffici sia mediante offerta scritta in carta semplice, che comunicazione telefax, che altro tipo di

comunicazione a mezzo rete telematica e/o strumenti informatici, fatti salvi i casi di urgenza e i casi in cui il presente regolamento consenta il sondaggio o l'ordinativo senza forme o mediante la consultazione di listini on line su internet.

2. Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di ricevimento dell'offerta fa fede il timbro di arrivo con l'attestazione del giorno e dell'ora di ricevimento, apposta dall' addetto al protocollo comunale.

3. In carenza di apposite norme, i termini da concedere alle imprese invitate per la partecipazione alle gare sono determinati dal responsabile del procedimento, sulla base del principio di conferire un termine congruo, in grado cioè di consentire la presentazione di offerte serie e ragionate, tenuta presente la natura e l'importanza del singolo appalto.

4. Possono essere presentate offerte successive, modificative o integrative delle precedenti, alle seguenti condizioni:

a) che la successiva o ultima in ordine di tempo integri o sostituisca la precedente;

b) che l'offerta successiva sia presentata nel rispetto delle norme di legge o di regolamento, del bando di gara o della lettera di invito che disciplina il particolare affidamento e, conseguentemente, con le medesime regole ed il rispetto dei termini e delle modalità previste per l'offerta principale.

5. Non è ammissibile la contemporanea presentazione di più offerte da parte di un singolo offerente.

ARTICOLO 17 VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE

1. Per ognuno dei procedimenti concorsuali di cui agli articoli precedenti viene steso il processo verbale in cui si descrivono in modo sintetico ma esauriente le operazioni svolte, le questioni sorte e le decisioni assunte.

2. Dal verbale deve risultare che le buste contenenti l'offerta, ed eventualmente il progetto, sono state aperte dopo l'avvenuto accertamento - relativo a tutti i concorrenti – dalla regolarità della documentazione presentata e dei requisiti per l'ammissione alla gara.

3. Nel caso in cui, dopo l'effettuazione della verifica di cui al comma 2, un concorrente debba essere escluso, l'offerta presentata dal medesimo rimane chiusa.

4. In base al risultato di gara, il Presidente aggiudica i lavori o le forniture senza necessità di successiva approvazione, salvo quanto previsto nei successivi commi 5 e 6 e fermo restando che all'aggiudicazione segue la stipula del contratto nelle forme indicate dall'Articolo 19.

5. Le risultanze del verbale di gara non equivalgono ad aggiudicazione nei casi in cui norme di legge o di regolamento prescrivano un successivo esame tecnico delle offerte o ne rimettano l'affidamento alla Giunta.

6. Nel caso in cui dalla gara derivi un aumento di spesa, se consentito dalla legge, l'aggiudicazione è da intendersi provvisoria in quanto necessita di specifica determina del funzionario responsabile che approvi il maggior onere.

7. Al presidente di gara è riservata la competenza a decidere in merito alle controversie insorte in sede di gara e a disporre la conferma, correzione e annullamento dell'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture.

ARTICOLO 18 NORME DI GARANZIA NELLE GARE E LORO INTERPRETAZIONE.

1. Fatte salve le ipotesi di esclusione dalla gara indicate espressamente nel bando o nell'invito, nel caso in cui la documentazione presentata risulti incompleta o non corretta, il Presidente può invitare i concorrenti a regolarizzare meri errori formali o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione stessa, anche completandola.

2. Nel caso in cui fosse dubbio il carattere tassativo o meno di una norma del bando va prescelta l'interpretazione più favorevole all'ammissione del maggior numero di partecipanti alla gara.

3. Il Presidente di gara potrà comunque sempre disporre l'esclusione del concorrente a causa di inosservanza delle modalità prescritte per la presentazione della documentazione qualora facciano venir meno il serio e proficuo svolgimento della gara, la "par condicio" dei concorrenti e le norme poste a tutela della segretezza dell'offerta ed in ogni caso di violazione dei medesimi principi.

TITOLO III STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI

ARTICOLO 19 FORME DEI CONTRATTI

1. La stipulazione dei contratti può avvenire in forma pubblica, a mezzo di notaio, oppure in forma pubblica amministrativa, con il ministero del Segretario comunale in qualità di ufficiale rogante, ai sensi del precedente Articolo 6 oppure secondo le modalità di diritto privato di cui al comma 3 del presente articolo.
2. I contratti sono stipulati dal Responsabile del Servizio competente o dal Segretario comunale in rappresentanza dell'Amministrazione, salvo che il segretario non intervenga in qualità di ufficiale rogante, ai sensi dell'Articolo 6, comma 1, lett. c) del presente regolamento, nel qual caso è stipulato da altro funzionario secondo quanto previsto dallo statuto o dal regolamento di organizzazione, o dal Legale rappresentante dell'ente nel caso di atti relativi a diritti su beni reali da iscrivere al libro fondiario. Le convenzioni con altre amministrazioni e le concessioni di servizi pubblici sono stipulati dal legale rappresentante dell'ente. Nel caso siano autorizzati dal Responsabile del Servizio i responsabili degli uffici possono sottoscrivere gli ordinativi di spesa di cui al successivo comma 3 lett. b), e c);
3. Quando è ammessa la scrittura privata, la stipulazione del contratto avviene mediante:
 - a) sottoscrizione di un formale contratto da parte del Responsabile del servizio in rappresentanza dell'Amministrazione;
 - b) sottoscrizione di moduli o formulari a stampa predisposti dall'imprenditore privato ai sensi dell'Articolo 1342 del codice civile;
 - c) scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio.
4. I contratti possono essere stipulati con l'assistenza di un notaio nei casi in cui la legge o il regolamento espressamente lo prevedano nonché quando ciò sia motivatamente previsto dalla determinazione a contrarre di cui all'articolo 7.
5. Fatte salve le disposizioni di legge vigenti sulla forma contrattuale, sono di norma stipulati a mezzo di scrittura privata i contratti che seguono all'espletamento di una trattativa privata o procedura negoziata. Sono stipulati in forma pubblico-amministrativa i contratti susseguenti ad un'asta pubblica o ad una procedura aperta ed i contratti che hanno ad oggetto diritti reali o che comunque richiedano per legge la forma pubblica. Possono peraltro essere stipulati comunque in forma pubblica amministrativa tutti i contratti qualora ragioni di evidenza pubblica, certezza e pubblicità inducano ad optare per detta forma.
6. La stipula di formale contratto è sempre richiesta per contratti di importo superiore a 25.000 euro, mediante scrittura privata o, nei casi indicati dall'Articolo 21, comma 5, in forma pubblica amministrativa.
7. La forma contrattuale è indicata nella determinazione a contrattare di cui all'Articolo 7.

ARTICOLO 20 CAUZIONI

1. Ferme restando le speciali norme vigenti in materia di lavori pubblici, la cauzione provvisoria per la partecipazione a procedure di gara non è di norma dovuta, a meno che essa sia ritenuta necessaria per garantire la serietà delle offerte e pertanto sia richiesta dalla determinazione a contrattare o dall'atto che, ai sensi del presente regolamento, attiva la procedura. La misura della cauzione non potrà comunque eccedere il 10% dell'importo posto a base di gara.
2. A garanzia dell'esatto adempimento dei contratti può essere richiesta la prestazione di idonea cauzione definitiva nella misura e secondo le modalità stabilite dalla legge, fatte salve le particolari disposizioni stabilite dalla legge in materia di lavori da eseguirsi in economia.
3. Ove la legge non disponga diversamente, la misura della cauzione definitiva è commisurata all'entità del danno che potrebbe derivare all'Amministrazione dall'inadempimento della controparte ed è fissata in una percentuale del corrispettivo, comunque in misura non inferiore al 10%.
4. Fatta salva la particolare normativa in materia di lavori pubblici, possono essere esonerati dal prestare cauzione definitiva gli enti pubblici e le loro aziende, le società partecipate in via maggioritaria dal Comune, gli enti e le società che gestiscono servizi di interesse pubblico a livello nazionale e gli esercenti libere professioni.

ARTICOLO 21 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA STIPULAZIONE

1. Avvenuta la stipulazione, il Segretario comunale nel caso di contratti in forma pubblico-amministrativa o il Responsabile del Servizio per le scritture private, curano i conseguenti adempimenti, in relazione alla tipologia del contratto, e in particolare:

- a) registrazione dei contratti che ne sono soggetti, nel termine stabilito dalla legge;
- b) predisposizione e presentazione delle istanze tavolari e catastali;
- c) comunicazioni per legge previste in relazione al tipo di contratto

ARTICOLO 22 PAGAMENTI DEL CORRISPETTIVO E ACCONTI

1. Il contratto può prevedere che il pagamento sia eseguito in unica soluzione a prestazione interamente adempiuta oppure in ragione del progressivo avanzamento della prestazione stessa secondo rateazioni prestabilite.

2. Condizione per potersi procedere al pagamento finale a saldo è l'accertamento della regolare esecuzione della prestazione dedotta in contratto.

3. A valere sul corrispettivo contrattuale possono essere corrisposte anticipazioni o acconti nei limiti, secondo le modalità e con le garanzie stabilite dalle norme vigenti. L'anticipazione, nella quale è ricompresa anche l'IVA, quale accessorio al prezzo del contratto, è disposta con determinazione del responsabile del procedimento. Nel caso in cui il pagamento anticipato sia richiesto dal fornitore come condizione necessaria per lo svolgimento del servizio o la fornitura del bene, tale modalità di pagamento deve essere espressamente motivata all'interno della deliberazione a contrarre.

4. Nei contratti di prestazione d'opera intellettuale è consentito il pagamento in acconto di una quota parte delle spese riconosciute per l'adempimento della prestazione, secondo le modalità stabilite in convenzione.

5. Le variazioni del corrispettivo e del contenuto contrattuale sono preventivamente autorizzate dalla Giunta comunale o dal funzionario responsabile, secondo le rispettive competenze. In materia trova inoltre applicazione quanto previsto dall'Articolo 2, comma 2 e 3, del presente regolamento.

6. Nel caso in cui in sede di esecuzione del contratto fatti imprevisi comportino minime variazioni della fornitura o si riscontri la necessità di una variazione per esigenze emerse nel corso della stessa, eventuali modifiche che comportino variazioni nell'importo stabilito per la fornitura devono essere autorizzate con determinazione di autorizzazione al supero di spesa ed impegno a bilancio delle somme necessarie.

ARTICOLO 23 TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI

1. I contratti, qualora non vi siano previsioni di legge circa l'obbligo di inserire apposite clausole in contratto, possono prevedere i termini per l'esecuzione delle prestazioni da fornirsi alla pubblica Amministrazione, anche mediante rinvio al capitolato speciale, nonché di norma una penale per il mancato rispetto del termine stesso, salva la facoltà di concedere proroghe, a seconda dell'effettiva opportunità di maggior tutela dell'ente;

2. L'applicazione o la disapplicazione della penale spetta al funzionario responsabile che ha assunto il provvedimento a contrattare, sentite in merito adeguate e motivate proposte del servizio competente.

3. L'applicazione di termini e penali non è obbligatoria ma facoltativa a seconda dell'effettiva opportunità di maggior tutela dell'ente, quando non è prevista da norme di legge, quando non è prevista la corresponsione di acconti e per le forniture ordinarie di materiali, beni e servizi per l'ordinario funzionamento dei beni e servizi.

TITOLO IV L' APPALTO DI OPERE E LAVORI PUBBLICI.

ARTICOLO 24 APPALTO DI OPERE E LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA

1. Per opere o lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria si applica la normativa i lavori pubblici di interesse provinciale della Provincia Autonoma di Trento e relativo regolamento di attuazione, mentre per quanto non specificatamente previsto nella normativa provinciale si applicano le disposizioni statali vigenti in materia .
2. Per la selezione del contraente in caso di procedura negoziata l'invito a presentare offerta è rivolto ad un numero di ditte pari al minimo previsto dalla legge, scegliendole fra le ditte in possesso dei requisiti sulla base dei criteri di imparzialità, trasparenza e rotazione.
3. In applicazione del principio di rotazione non possono essere invitate ditte che hanno già in corso con l'amministrazione un contratto per l'esecuzione di opere o lavori pubblici per cui non sia stata già approvata la contabilità finale e conclusa ogni pendenza in merito.
4. *[comma abrogato con delibera consiliare n. 20 dd. 13.05.2014]*

ARTICOLO 25 APPALTO DI OPERE E LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO SOPRA LA SOGLIA COMUNITARIA

1. Per opere o lavori pubblici di importo superiore alla soglia comunitaria si applica la normativa nazionale di recepimento delle direttive europee in tema di contratti, opere e lavori pubblici e relativo regolamento di attuazione.

TITOLO V CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI

ARTICOLO 26 CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI

1. Le concessioni di lavori pubblici sotto la soglia comunitaria sono disciplinate dalla normativa in tema di lavori pubblici d'interesse provinciale della Provincia Autonoma di Trento
2. Per quanto non specificatamente previsto nella normativa provinciale e per le concessioni di importo superiore alla soglia comunitaria si applicano le disposizioni statali vigenti in materia.

TITOLO VI I CONTRATTI IN ECONOMIA

CAPO I I contratti in economia per le spese di funzionamento

ARTICOLO 27 INDIVIDUAZIONE DELLE SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

1. Si effettuano con il sistema dell'economia, ai sensi dell'Articolo 3 comma 3, l'acquisto di attrezzature o strumenti di servizi, software, pubblicazioni e materiali d'uso necessari all'attività degli uffici, della biblioteca e del cantiere comunale e le spese ricorrenti e di carattere variabile necessarie per la manutenzione dei beni immobili o per la manutenzione, riparazione o sostituzione dei beni mobili in proprietà, o in disponibilità del Comune nonché ogni spesa, sempre di carattere ricorrente, che trovando imputazione sulla parte corrente del bilancio sia necessaria per l'ordinario funzionamento degli uffici e per la gestione dei servizi comunali.
2. Le spese di minor rilevanza possono essere effettuate con il sistema delle "spese a calcolo" secondo le modalità ed i limiti previsti dall'art. 32 del regolamento comunale di contabilità.

3. I responsabili degli acquisti sono tenuti a verificare preventivamente se il sito per gli acquisti in rete della p.a. a livello nazionale o il sito per l'e-procurement a livello provinciale, propongono prodotti o servizi analoghi a prezzi vantaggiosi per l'ente ed in questo caso devono procedere all'acquisto mediante tale organizzazione;

4. Qualora sia evidente il vantaggio economico al netto delle eventuali spese di spedizione e sia garantita la sicurezza della consegna del bene o dell'effettuazione del servizio, il responsabile del servizio può effettuare anche acquisti on line tramite siti internet. In casi eccezionali, nei quali sia indispensabile il pagamento a mezzo di carta di credito, la determinazione a contrarre conterrà la richiesta all'economista comunale di provvedere al pagamento a mezzo di tale strumento utilizzando le anticipazioni di economato secondo le norme del regolamento di contabilità.

ARTICOLO 28 MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LIMITI

1. L'effettuazione delle spese di cui all'Articolo 29 è consentita secondo le modalità indicate nel presente articolo, sulla base degli stanziamenti e delle indicazioni di indirizzo stabilite dal Piano Esecutivo di Gestione approvato dalla Giunta comunale per ciascun servizio;

2. Le spese in economia sono ordinate dal Responsabile del Servizio o dell'ufficio, secondo le disposizioni del regolamento di organizzazione, a seguito dell'assunzione della relativa determinazione a contrarre

a) i singoli atti di spesa non possono superare l'importo previsto dall'art. 21 comma 2 lett. h e comma 4 della l.p. 23/90 ed è vietato suddividere artificiosamente gli importi dei singoli atti di spesa allo scopo di eludere tale limite di spesa;

b) nella scelta delle ditte trovano applicazione i criteri indicati nel presente regolamento, anche richiedendo all'inizio dell'esercizio finanziario a diverse ditte - se ritenuto opportuno di comunicare i prezzi orari applicati alle prestazioni di manodopera che si verranno a richiedere ed i prezzi unitari dei prodotti forniti o ad effettuare verifiche delle offerte on line tramite internet ed attraverso il sito per gli acquisti in rete della p.a.;

c) il funzionario responsabile è tenuto a valutare la convenienza e l'economicità dell'acquisto o della fornitura e la congruità dei prezzi ed ad effettuare comunque valutazioni informali, telefoniche o mediante la consultazione delle offerte presenti su internet, circa la possibilità di ottenere gli stessi beni o servizi a prezzi o condizioni migliori;

d) è ammesso rivolgersi, adeguatamente motivando, anche a ditte che abbiano indicato prezzi maggiori rispetto ad altre nel caso in cui necessiti acquistare particolari prodotti;

3. I contratti sono conclusi secondo l'uso del commercio dal responsabile del Servizio, che provvede alle necessarie ordinazioni anche prescindendo da ordinativi scritti o buoni d'ordine.

4. Le fatture conseguenti ai contratti di cui al comma 4 sono liquidate, entro il decimo giorno precedente la scadenza del pagamento, dal responsabile del Servizio che ha ordinato la spesa, e trasmesse al servizio finanziario.

5. Il servizio finanziario, verificata la correttezza della liquidazione, dà esecuzione al provvedimento di liquidazione mediante l'ordinazione di pagamento.

6. Nel caso in cui le spese superino i limiti di importo di cui al comma 2, il contratto va concluso nelle forme e secondo le modalità previste nel successivo Titolo VII.

Articolo 29 Ambito di applicazione

1. In attuazione della normativa provinciale in materia di lavori pubblici, il presente capo disciplina l'esecuzione in economia di opere e lavori pubblici e delle provviste di materiali e mezzi ad essi inerenti da parte dell'Amministrazione comunale.
2. L'esecuzione delle opere, dei lavori e delle forniture previste dal presente capo è effettuata sulla base di un progetto esecutivo oppure, nei casi consentiti dalla legge, sulla base di apposita perizia che individui, anche genericamente e per tipologia di lavori, gli interventi da eseguire.
3. Il ricorso al sistema dell'economia può essere autorizzato per singoli contratti, comprensivi anche della fornitura dei necessari materiali da parte dell'esecutore dei lavori, che non eccedano il limite di spesa specificatamente previsto dalla legge, salvo casi particolari previsti da quest'ultima.
4. Nessuna prestazione può essere artificiosamente suddivisa al fine di sottrarla all'applicazione del limite di cui al comma 3. Ove peraltro il progetto o la perizia prevedano l'esecuzione di interventi diversi che singolarmente considerati siano contenuti nel limite medesimo, può essere autorizzato il ricorso all'economia anche se complessivamente l'opera supera tale limite.

ARTICOLO 30 FATTISPECIE PARTICOLARI

1. Oltre ai casi ordinari di cui all'Articolo 29, comma 2, il ricorso all'economia può essere autorizzato, entro i limiti di spesa stabiliti, per l'esecuzione di lavori e provviste che:
 - a) siano necessarie ad ultimare le opere di cui viene rescisso il contratto di appalto ovvero ad assicurare l'esecuzione dell'opera nel tempo prefisso nel contratto;
 - b) siano necessarie a completare e/o riparare le deficienze riscontrate dai collaudatori e per le quali siano state effettuate le corrispondenti detrazioni sulla rata a saldo;
 - c) siano da eseguire d'ufficio a carico dei contravventori a prescrizioni di leggi, regolamenti ed altri atti a contenuto normativo, ivi comprese le ordinanze sindacali e le concessioni comunali di ogni specie;
 - d) siano necessarie per il consolidamento o demolizione dei fabbricati e manufatti cadenti, ivi compreso lo sgombero dei materiali di risulta.

ARTICOLO 31 MODALITÀ PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

1. Le opere ed i lavori di cui all'articolo precedente si eseguono:
 - a) in amministrazione diretta, con operai dipendenti dell'Amministrazione ed impiegando materiali e mezzi di proprietà, in uso o acquistati dalla medesima;
 - b) in amministrazione diretta rivolgendosi ad imprese industriali o artigiane per la fornitura della manodopera unitamente ai mezzi e ai materiali necessari, con contratto regolato da diritto comune, provvedendo al pagamento della relativa spesa su fattura;
 - c) mediante il sistema del cottimo fiduciario, quando si rende necessario o opportuno l'affidamento ad imprese ritenute idonee che si assumono l'obbligazione di prestare l'opera finita o la fornitura, assumendo a loro carico il rischio, la responsabilità dell'esecuzione secondo le regole dell'arte nonché oneri e responsabilità in ordine alla sicurezza del cantiere.
2. Le norme del presente capo si applicano anche per l'acquisizione delle provviste necessarie all'esecuzione dei lavori contenuti nel progetto o nella perizia.

ARTICOLO 32 DIRETTA AMMINISTRAZIONE

1. Le opere e i lavori in diretta amministrazione si eseguono secondo il progetto o la perizia predisposti dal Servizio Tecnico comunale o da tecnico esterno incaricato, se necessario.

La direzione dei lavori è demandata al servizio medesimo o a tecnico esterno incaricato, se necessario.

2. La responsabilità dell'impresa, nel caso indicato alla lett. b) dell'Articolo 31, comma 1, si limita all'esatta esecuzione delle prestazioni dedotte nell'atto negoziale.
3. Prima della stipula degli atti di cottimo viene acquisita dal responsabile del procedimento la documentazione e le dichiarazioni obbligatorie per legge ;
4. Ove le caratteristiche degli interventi lo consentano, gli interventi possono essere previsti in un programma annuale che viene formulato dal responsabile del Servizio competente in materia di lavori pubblici d'intesa con l'Assessore delegato a tale materia ed approvato dalla Giunta con gli obiettivi inseriti nel PEG o negli Atti programmatici di indirizzo.

ARTICOLO 33 ATTO DI COTTIMO

1. L'atto di cottimo è stipulato tramite scrittura privata.

2. Nell'atto di cottimo sono indicati:

- l'elenco dei lavori e delle forniture, con relativi prezzi unitari ovvero l'importo contrattuale;
- le condizioni di esecuzione, con particolare riferimento ai termini entro i quali le prestazioni debbono essere svolte,
- le modalità ed i termini per il pagamento;
- le penalità in caso di ritardo e la facoltà per l'Amministrazione di provvedere d'ufficio ovvero di rescindere il contratto qualora il cottimista si renda inadempiente;
- eventuali altri elementi accidentali del contratto;
- l'avvenuta acquisizione della documentazione antimafia, se richiesta.

3. Prima della stipula degli atti di cottimo viene acquisita dal responsabile del procedimento la documentazione e le dichiarazioni obbligatorie per legge ;

4. All'atto di cottimo è allegata, quale parte integrante, l'offerta della ditta mentre il progetto o la perizia nonché il capitolato speciale, anche nella forma del foglio patti e prescrizioni o di analogo elaborato, sono dichiarati parti integranti anche se non materialmente allegati.

ARTICOLO 34 VARIANTI IN OPERE O LAVORI AFFIDATI CON ATTO DI COTTIMO

1. Relativamente alle opere e lavori affidati - sulla base di un progetto- tramite atto di cottimo, si applica la normativa vigente per i contratti di appalto in materia di varianti.

Pertanto, per lavori e forniture di importo non superiore a 25.000 euro, con il visto di congruità apposto dal direttore dei lavori sulla fattura o sulla nota relativa a quanto eseguito si ritengono approvate e collaudate senza ulteriori formalità le eventuali variazioni di quantità dei lavori previsti nel contratto originario nonché l'applicazione di eventuali nuovi prezzi, purchè tali variazioni e tali nuovi prezzi siano riscontrati oggettivamente indispensabili al fine dell'esatta esecuzione dell'opera e non determinino un aumento dell'importo complessivo del contratto originariamente stipulato.

ARTICOLO 35 COTTIMO FIDUCIARIO DERIVATO

1. Possono essere eseguite in economia, nell'ambito di un contratto d'appalto in corso, mediante l'utilizzo delle somme accantonate per l'esecuzione di lavori strumentali o accessori, anche alcune categorie di lavoro non previste nel contratto stesso o che non si possano eseguire con i prezzi contenuti nell'elenco approvato.

2. L'Amministrazione provvede direttamente all'esecuzione delle lavorazioni di cui al comma 1, utilizzando la manodopera, i materiali e i mezzi forniti dall'appaltatore e compenserà quest'ultimo applicando i prezzi previsti nel capitolato speciale, soggetti a ribasso d'asta, o concordati a parte.

3. I lavori sono eseguiti dall'appaltatore su ordine del direttore dei lavori e verranno pagati in seguito alla presentazione da parte del direttore stesso, nei termini indicati nel capitolato speciale di appalto, di appositi buoni con l'indicazione delle prestazioni effettuate.

ARTICOLO 36 ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

1. Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria d'importo inferiore a 20.000,00 Euro la perizia di spesa è approvata dal responsabile dell'ufficio o servizio competente se già chiaramente prevista dalle indicazioni del piano esecutivo di gestione approvato dalla Giunta comunale, altrimenti è approvata con deliberazione della Giunta comunale. Il funzionario, nell'assumere la determinazione a contrarre, determina le modalità di esecuzione fra quelle di cui all'art. 31 fermo restando che il funzionario è tenuto a dar conto della scelta effettuata relativamente alla convenienza dell'obbligazione e alle motivazioni della scelta medesima.

2. Fatti salvi i casi di somma urgenza specificatamente previsti dalla legge, per l'esecuzione di nuove opere e per lavori pubblici di importo superiore a Euro 20.000,00 da eseguirsi in economia la Giunta comunale approva il progetto o la perizia autorizzando il ricorso all'economia, mentre compete al funzionario responsabile nell'assumere la determinazione a contrarre di indicare la modalità di esecuzione fra quelle di cui all'art. 31

ARTICOLO 37 SCELTA DEL CONTRAENTE

1. L'affidamento dei lavori di cui al presente titolo, compresa la fornitura dei materiali necessari per la loro realizzazione, deve essere preceduta da una gara ufficiosa svolta secondo la procedura indicata nell'Articolo 38, fatto salvo quanto previsto nei successivi comma.

2. E' ammessa la deroga alla procedura concorsuale di cui al primo comma, nei seguenti casi:

- a) per lavori o forniture di importo stimato in relazione al singolo contratto non superiore a 50.000 euro;
- b) nelle ipotesi di somma urgenza previste specificatamente dalla legge;
- c) quando ragioni tecniche non consentano scelte diverse;
- d) quando la gara preventivamente esperita sia andata deserta.

3. Di norma la scelta è preceduta da una gara ufficiosa o sondaggio informale mediante invio alle imprese interpellate di una richiesta di offerta contenente le condizioni essenziali che regolano il contratto, salvo che non si ritenga motivatamente di prescindere.

4. Nei casi previsti dal secondo comma, lett. a), c) e d), il funzionario competente assume la determinazione relativa all'affidamento del contratto, mentre nel caso di cui alla lett. b) si procede secondo quanto disposto dall'Articolo 53 della L.P. 26/93 e dalle disposizioni in materia di contabilità.

5. La scelta delle ditte è effettuata secondo le indicazioni del presente regolamento e i contratti sono definiti secondo quanto previsto dall'Articolo 35.

ARTICOLO 38 GARA UFFICIOSA

- 1. Le ditte da invitare alla gara ufficiosa di cui all'Articolo 39, comma 1, nel numero minimo stabilito dalla legge, sono scelte dal responsabile del procedimento, scegliendole fra le ditte in possesso dei requisiti sulla base dei criteri di imparzialità, trasparenza e rotazione.
- 2. In applicazione del principio di rotazione non possono essere invitate ditte che hanno già in corso con l'amministrazione un contratto per l'esecuzione di opere o lavori pubblici per cui non sia stata già approvata la contabilità finale e conclusa ogni pendenza in merito;
- 3. *[comma abrogato con delibera consiliare n. 20 dd. 13.05.2014].*

4. La lettera di invito, sottoscritta dal responsabile del procedimento, va inviata con l'anticipo necessario per garantire parità di condizioni fra i concorrenti e per consentire alle ditte un'analisi obiettiva e completa delle condizioni contrattuali e di formulare quindi un'offerta seria e fondata.
5. La data e l'ora di apertura delle buste deve essere resa nota a tutte le ditte invitate. All'apertura provvede in seduta pubblica la commissione di cui all'Articolo 15.
6. L'esperienza di gara non costituisce per l'Amministrazione né obbligazione contrattuale né obbligazione a contrarre. I relativi processi verbali non equivalgono pertanto al contratto il quale si verrà a perfezionare solo per effetto della successiva stipula.

ARTICOLO 36 DEFINIZIONE DEL CONTRATTO

1. All'affidamento dei lavori e delle forniture in economia di importo non superiore a 20.000 euro si provvede mediante ordinativo del responsabile del Servizio competente, mentre quando il limite di valore è superiore a 20.000 euro ed inferiore a 50.000 euro si procede con una delle modalità individuate discrezionalmente dal funzionario predetto, cui compete la sottoscrizione, fra quelle previste dall'Articolo 22 comma 3;
2. All'affidamento dei lavori e delle forniture in economia di importo pari o superiore a 50.000 euro si provvede tramite stipula di atto di cottimo fiduciario da parte del Responsabile del Servizio, secondo le indicazioni dell'Articolo 37.
3. Prima della definizione dei contratti di qualunque importo sono comunque acquisite dal responsabile del servizio le dichiarazioni o la documentazione obbligatoria per legge;
4. Nei contratti è inserita una clausola secondo cui il pagamento del saldo verrà in ogni caso sospeso qualora l'Amministrazione venga a conoscenza di inadempimenti degli obblighi contributivi, assicurativi, antinfortunistici e retributivi da parte dell'impresa assuntrice dei lavori, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di procedere essa stessa al pagamento diretto delle spettanze al personale ed agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici nei limiti del credito residuo dell'impresa e ai sensi di legge.

TITOLO VII L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

ARTICOLO 37 APPALTI DI FORNITURE E APPALTI DI SERVIZI

1. Il presente titolo disciplina l'acquisizione da parte del Comune di beni e servizi che non rientrano nelle ipotesi previste dall'articolo 28, concernente i contratti in economia, né in quelle definite all'Articolo 41 relative all'affidamento a terzi che agiscono a titolo di volontariato o comunque senza scopo di lucro, di servizi relativi alla gestione di strutture pubbliche o particolari servizi mediante stipula di una convenzione.
2. Per appalto di fornitura si intende la procedura con la quale si viene ad individuare il contraente con il quale stipulare, in alternativa al contratto di appalto di lavori o di servizi pubblici, un contratto idoneo a procurare beni mobili al Comune, anche implicanti - seppure in misura non prevalente - una prestazione di fare per la soddisfazione di specifici bisogni all'Amministrazione. Tali forniture avvengono tramite la stipula di contratti aventi per oggetto l'acquisto, la somministrazione e la locazione, anche finanziaria, dei beni stessi.
2. Per appalto di servizi si intende la procedura finalizzata all'acquisizione di prestazioni di servizi aventi per oggetto determinate attività che comportino la produzione di una utilità o di un risultato, senza elaborazione o trasformazione della materia.

ARTICOLO 39 NORME RELATIVE ALLE PROCEDURE RISTRETTE.

1. Ai bandi di gara relativi alle forniture di beni o servizi si applica quanto previsto dall'articolo 11.
2. I bandi relativi a forniture di beni o servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria sono pubblicati nell'albo pretorio per un periodo corrispondente al termine di ricezione delle domande di partecipazione

stabilito dal bando stesso. Le modalità di invito ed i termini sono stabilite dal bando, fatte salve le particolari modalità ed i termini stabiliti dalle norme relative alle gare di rilevanza comunitaria.

5. All'appalto concorso si applicano le disposizioni dettate per la licitazione privata per quanto compatibili.

ARTICOLO 40 CONFRONTO CONCORRENZIALE.

1. Ove sia necessario procedere all'espletamento di un confronto concorrenziale per l'affidamento a trattativa privata, esso è previamente autorizzato con la determina a contrattare di cui all'Articolo 7.

2. Le ditte da invitare alla gara ufficiosa di cui all'Articolo 39, comma 1, nel numero minimo stabilito dalla legge, sono scelte dal responsabile del procedimento, scegliendole fra le ditte in possesso dei requisiti sulla base dei criteri di imparzialità, trasparenza e rotazione.

3. In applicazione del principio di rotazione non possono essere invitate ditte che hanno già in corso con l'amministrazione un contratto per l'esecuzione di servizi e le forniture che non siano già concluse e per cui non sussistano pendenze in merito, ad esclusione delle forniture o dei servizi avente natura continuativa ripetitiva per un periodo, che non vengono prese in considerazione per le finalità di cui al presente comma.

4. Nel caso siano pervenute richieste specifiche di essere invitate a presentare offerta per lo specifico intervento in numero superiore a quanto previsto al comma 1 viene invitato a presentare offerta un numero di ditte al massimo pari al doppio del minimo provvedendo ad escludere le ditte che eventualmente fossero ancora in eccesso mediante sorteggio.

5. Le norme per lo svolgimento del confronto ed i relativi termini sono stabiliti nella lettera d'invito a presentare offerta;

ARTICOLO 41 STIPULA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ O SERVIZI CON ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO

1. Il Comune può garantirsi l'acquisizione di attività o servizi affidandone l'espletamento ad associazioni senza scopo di lucro, anche mediante sottoscrizione di una convenzione nella quale può essere riconosciuto il trasferimento di una somma a titolo di rimborso forfetario delle spese, salvo che non si rientri nella fattispecie prevista all'Articolo 42 relativa all'affidamento di servizi pubblici.

2. L'approvazione dello schema di convenzione e l'autorizzazione a stipulare la medesima sono disposte con delibera della Giunta comunale, mentre la stipula dell'atto compete al Responsabile del Servizio competente.

TITOLO VIII I PUBBLICI SERVIZI

ARTICOLO 42 DEFINIZIONE

1. Si intendono per pubblici servizi le attività non autoritative che il Comune assume per disposto di legge o che decide di assumere volontariamente in quanto necessarie ai fini della cura degli interessi e delle esigenze della comunità che rappresenta nonché del suo sviluppo e della realizzazione dei suoi fini sociali.

2. La scelta della forma e delle modalità di gestione dei servizi è di competenza del Consiglio comunale e viene effettuata nel rispetto delle normative provinciali e nazionali nel rispetto dei principi comunitari in materia;

3. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi particolarmente qualificati, il Consiglio comunale può autorizzare la stipula con altri enti pubblici di convenzioni, aventi natura di accordi amministrativi ai sensi dell'Articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

4. Altre particolari convenzioni possono essere stipulate con altri enti pubblici per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune o per la gestione associata di servizi.

5. Le convenzioni previste nel precedente Articolo 43, che concernono le modalità di affidamento di attività o servizi diversi da quelli indicati al presente articolo, non rientrano nel campo applicativo della presente norma.

TITOLO IX I CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

ARTICOLO 43 INCARICHI PROFESSIONALI

1. Gli incarichi di progettazione e direzione di opere e lavori pubblici sono di norma affidati a personale tecnico dipendente del Comune.
2. In tal caso Il conferimento dell'incarico avviene con determinazione del Responsabile del Servizio competente, che può anche determinare di assumere personalmente tale incarico .
3. Le attività di progettazione e/o di direzione dei lavori possono essere affidate, anche parzialmente, a soggetti esterni nei casi e secondo le modalità previste dalle norme in materia e dal successivo articolo 46.
4. Gli incarichi a professionisti esterni possono essere anche parziali, a supporto strumentale dell'incarico principale assegnato sia all'ufficio tecnico o ad altri tecnici esterni.
5. Gli incarichi conferiti a legali per le vertenze giudiziarie, di ogni ordine e grado, a cui il Comune sia tenuto, a prescindere dalla sua posizione nella causa, nonché gli incarichi in ordine a pareri tecnico-legali su materie e su questioni di particolare interesse pubblico, sono conferiti dalla Giunta comunale, a trattativa privata fino ad un importo presunto di parcella, spese e diritti compresi, non superiore al limite previsto dall'art. 21, comma 4 della l.p. 23/90, sulla base del rapporto di fiducia che intercorre tra il professionista e l'Amministrazione, tenuto conto della specializzazione posseduta, della specifica conoscenza in ordine ad altre procedure analoghe sostenute per l'ente o per altri enti con situazioni analoghe e dell'esito di precedenti incarichi.
6. Qualora l'importo previsto per l'incarico superi la soglia indicata al precedente comma 5 prevede la Giunta accerta con proprio provvedimento la necessità di procedere al conferimento dell'incarico all'esterno affidando al Responsabile de Servizio competente il compito di conferire l'incarico a seguito di confronto concorrenziale come previsto dall'art. 42 fino al limite previsto all'art. 21 comma 2 lett. h della l.p. 23/90 o della procedura prevista per legge per il conferimento di incarichi di importo pari a quello proposto dalla Giunta per incarichi d'importo superiore a tale soglia.

ARTICOLO 44 CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI

1. Il conferimento di un incarico esterno avviene a seguito della presentazione, su richiesta del Sindaco o dell'Assessore competente, da parte del Responsabile del Servizio di una relazione circa la dotazione dell'ufficio delle risorse umane e materiali o delle competenze tecniche per svolgere o meno l'incarico e circa la situazione dell'ufficio in relazione ai carichi di lavoro , tenendo conto della effettiva presenza o assenza del personale assegnato, dei lavori già iniziati e non ancora conclusi e della programmazione prevista per il periodo in cui l'incarico andrà svolto. In caso di possibilità di svolgere internamente l'incarico la relazione indica anche i tempi minimi e massimi entro cui l'ufficio può provvedere internamente allo svolgimento dell'incarico.
2. La Giunta comunale provvederà all'affidamento esterno quando dalla relazione di cui al comma 1 emerge l'impossibilità di svolgere internamente l'incarico, ovvero l'impossibilità di espletare lo stesso con una tempistica coerente con lo sviluppo del programma amministrativo, ovvero con la necessità urgente di provvedere ad un'opera o ad un lavoro pubblico, senza che vengano bloccate o ritardate in maniera grave altre attività d'ufficio non rinviabili o legate ad adempimenti amministrativi e tecnici ordinari non facoltativi per l'ente;
3. La giunta potrà provvedere all'affidamento dell'incarico direttamente al professionista con proprio provvedimento qualora l'importo del corrispettivo previsto per l'incarico, calcolato sulla base dell'importo presunto dei lavori dello stesso non superi la soglia di cui all'art. 21 comma 2 lett.h e comma 4 della l.p. 23/90.
4. Nel caso in cui l'Amministrazione intenda conferire solo l'incarico di redazione del progetto preliminare o definitivo, l'importo presunto da assumere a base di parcella, per le finalità di cui al comma 3, è

determinato rapportando il costo della progettazione preliminare al costo di parcella presunto risultante per il conferimento della progettazione esecutiva.

6. Qualora l'importo previsto per l'incarico superi la soglia indicata al precedente comma 3 provvede la Giunta che accerta con proprio provvedimento la necessità di procedere al conferimento dell'incarico all'esterno affidando al Responsabile de Servizio competente il compito di conferire l'incarico a seguito di confronto concorrenziale come previsto dall'art. 42 fino al limite previsto all'art. 21 comma 2 lett. h della l.p. 23/90 o della procedura prevista per legge per il conferimento di incarichi di importo pari a quello proposto dalla Giunta per incarichi d'importo superiore a tale soglia.

ARTICOLO 45 SOVRAPPONIBILITÀ DEGLI INCARICHI E DEROGHE.

1. Al fine del rispetto del principio di non sovrapposizione degli incarichi, un professionista non può svolgere contemporaneamente per l'Amministrazione comunale più incarichi di progettazione, più incarichi di direzione lavori o più incarichi relativi alla predisposizione dello studio di impatto ambientale.

2. La giunta comunale può derogare motivatamente dal principio di cui al primo comma per l'affidamento di incarichi di difesa o consulenza legale qualora, ritenga che la continuità o l'affinità di materia ovvero i gli esiti favorevoli di precedenti affidamenti facciano ragionevolmente ritenere che l'ulteriore affidamento di un incarico allo stesso professionista in costanza di un precedente incarico non ancora concluso sia nell'interesse dell'amministrazione in quanto favorisce l'esito favorevole della causa per l'ente;

3. In materia di lavori pubblici, in costanza dello svolgimento di un incarico affidato dall'Amministrazione, possono essere affidati direttamente ulteriori incarichi della stessa natura al medesimo professionista nei soli casi specificatamente indicati dal regolamento di attuazione della legge provinciale in materia di lavori pubblici. In particolare:

a) un professionista può ottenere un incarico di progettazione anche nel caso in cui sia già stato incaricato della direzione dei lavori di altra opera pubblica;

b) può altresì ottenere, in costanza di un incarico di direzione dei lavori di un'opera da sé medesimo progettata, anche un ulteriore incarico di direzione lavori relativo ad altra opera, sia nel caso che tale opera sia progettata dal professionista stesso che da professionista diverso.

4. Un incarico di progettazione si considera esaurito quando, a seguito della presentazione da parte del professionista incaricato del progetto commissionato, l'Amministrazione approva l'elaborato, anche in linea tecnica, o comunque trascorrono 90 giorni dalla presentazione stessa. L'incarico di direzione lavori si considera concluso a seguito della approvazione del certificato di regolare esecuzione o dell'atto di collaudo.

TITOLO X CONTRATTI RELATIVI AL PATRIMONIO

ARTICOLO 46 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI

1. L'Amministrazione procede all'alienazione di beni immobili, sulla scorta di idonea perizia di stima asseverata, mediante il sistema dell'asta pubblica, salvo quanto previsto al comma 2. Il provvedimento di alienazione è di competenza del funzionario incaricato.

2. E' ammesso il ricorso alla trattativa privata in caso di permuta di beni immobili nei seguenti casi:

a) allorquando la gara sia andata deserta ovvero non si sia comunque fatto luogo ad aggiudicazione e la procedura sia stata reiterata con lo stesso esito;

b) ove il valore di stima non superi l'importo previsto dall'art. 35 della l.p. 23/90 periodicamente aggiornato;

c) quando l'alienazione sia disposta in favore di enti pubblici;

d) qualora i beni vengano destinati a società a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione di impianti o servizi pubblici o di pubblico interesse;

e) quando sul bene esista un diritto di prelazione in favore di un terzo

3. Nei casi previsti dal precedente comma si procede ad un confronto concorrenziale, previa pubblicazione dell'avviso di vendita di cui al comma 4.

4. L'avviso di vendita è pubblicato all'albo pretorio del Comune ed agli albi frazionali per almeno quindici giorni consecutivi e comunicato tramite lettera raccomandata a tutti i confinanti ed ai soggetti che abbiano presentato richieste relativamente al bene in oggetto. Esso contiene una dettagliata descrizione dei beni, l'individuazione catastale e tavolare dei medesimi, la loro situazione giuridica nonché le condizioni e le modalità di vendita. Se il valore base del contratto supera i 50.000 euro, un estratto dell'avviso contenente i dati essenziali è pubblicato su almeno due quotidiani locali aventi particolare diffusione nella Provincia di Trento.

5. L'alienazione di beni immobili a destinazione agricola in favore di affittuari coltivatori diretti resta disciplinata dalle norme statali in materia di patti agrari. Restano ferme altresì le disposizioni di legge in materia di prelazione in favore degli aventi diritto.

ARTICOLO 47 CESSIONE IN GODIMENTO DI BENI IMMOBILI

1. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi, i beni del patrimonio disponibile del Comune possono essere ceduti in affitto o locazione previo esperimento di gara pubblica assumendo a base d'asta il canone determinato in relazione ai valori di mercato.

2. Il provvedimento di cessione in godimento, qualora non espressamente e chiaramente previsto nel piano esecutivo di gestione affidato al responsabile del servizio, è di competenza della Giunta comunale.

3. E' peraltro ammessa la trattativa privata, anche diretta, ove sussistano motivate ragioni da indicare nella deliberazione della Giunta comunale. E' altresì ammessa la trattativa privata quando la cessione in godimento abbia luogo a favore di enti pubblici o degli enti o associazioni senza fini di lucro per il perseguimento dei fini istituzionali del cessionario. In tal caso è ammesso anche il comodato gratuito, fatta salva l'assunzione a carico del comodatario degli oneri di manutenzione ordinaria e di funzionamento nonché degli obblighi di cui all'Articolo 1804 e seguenti del codice civile.

4. La giunta può inoltre disporre la cessione in godimento di edifici o porzioni di edifici o unità immobiliari ad associazioni locali come sede sociale o spazio per lo svolgimento delle attività sociali;

ARTICOLO 48 CESSIONE IN GODIMENTO DI BENI NON PIÙ UTILIZZATI ED ALIENAZIONE DI BENI INSERVIBILI.

1. E' consentita la cessione in godimento o l'alienazione di beni mobili non più utilizzati dall'ente o inservibili a titolo gratuito ed ove ciò sia ritenuto necessario al raggiungimento di fini istituzionali. In particolare la Giunta può autorizzare la cessione a titolo gratuito di beni mobili dismessi o fuori uso ad altri enti pubblici o a cooperative, associazioni o enti privati senza fini di lucro, previa redazione di un verbale di consegna o dismissione per alienazione.

2. Al di fuori del caso indicato al comma 1, nel caso in cui il Comune intenda cedere beni mobili dismessi o che non intenda più utilizzare sarà affisso idoneo avviso pubblico per pubblicizzare la volontà dell'Amministrazione di cedere i beni, richiedendo agli interessati la presentazione di una offerta. La trattativa diretta è ammessa nel caso in cui non vi siano state offerte. La cessione è disposta con determinazione del funzionario competente, previa redazione di un verbale di dismissione.

ARTICOLO 49 ACQUISTO DI BENI IMMOBILI

1. E' in facoltà del Comune procedere a trattativa privata all'acquisto di immobili da destinare ad attività proprie del Comune ovvero da concedere in uso in attuazione di specifiche disposizioni di legge. Il provvedimento di acquisto è di competenza del funzionario incaricato.

2. Per la determinazione del prezzo di acquisto si applicano le disposizioni vigenti relative all'acquisto di immobili da parte della Provincia Autonoma di Trento.

3. La proposta di contratto relativa all'acquisto di beni immobili dovrà in ogni caso prevedere l'attestazione della libertà del bene da qualsivoglia vincolo pregiudizievole e della piena disponibilità e proprietà in capo al dante causa.
4. Il pagamento avrà luogo ad avvenuta intavolazione del diritto di proprietà nel libro fondiario, salvo quanto previsto dalla legge provinciale in materia di contratti.

TITOLO XI Disposizioni finali

ARTICOLO 50 NORME TRANSITORIE E DI RINVIO, ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ.

Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme provinciali vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche e di pubbliche forniture e servizi applicabili ai Comuni della provincia di Trento, nonché alle norme del codice dei contratti ed ai principi comunitari in quanto applicabili.

I riferimenti agli importi ed alle norme previsti dalla l.p. 23/90 sono da intendersi in senso dinamico e quindi per gli importi si avranno a riferimento le cifre periodicamente aggiornate dalla Provincia Autonoma di Trento e per le norme si avranno a riferimento quelle che eventualmente modificheranno o sostituiranno quelle citate nel presente regolamento.

Nel caso di approvazione di nuove normative provinciali o nazionali ovvero nel caso di formazione di principi comunitari in tema di concorrenza in contrasto con il presente regolamento, si applicano le nuove norme o principi disapplicando quanto in contrasto con il presente testo.

Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla deliberazione consiliare che lo approva e viene pubblicato sul sito internet comunale.